

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 18 febbraio 2019 - n. 1955

Reg. UE 1506/2018 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia, apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione della circolare relativa alle procedure per la presentazione delle domande in Regione Lombardia

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO
E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 220;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1506/2018 della Commissione Europea del 10 ottobre 2018 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il decreto MIPAAF del 25 ottobre 2018 che dispone le modalità di attuazione del Regolamento UE n. 2018/1506 relativo a Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia;
- la circolare di AGEA Coordinamento Prot. 6228 del 24 gennaio 2019 che dispone le modalità di attuazione del Regolamento UE n. 2018/1506 del 10 ottobre 2018 relativo a Misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia;

Considerato che:

- dando attuazione a quanto previsto nel sopracitato decreto ministeriale è necessario aprire i termini per la presentazione delle domande di adesione alle Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Regione Lombardia;
- è necessario predisporre la circolare relativa alle procedure per la presentazione delle domande di contributo per le misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame per fornire ai produttori ed ai CAA le indicazioni relative alle procedure attuate per la presentazione delle domande nonché per l'esecuzione dei relativi controlli;

Ritenuto pertanto:

- Di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per le Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame a partire dal 18 febbraio 2019 e fino all'11 marzo 2019;
- Di approvare la circolare relativa alle procedure per la presentazione delle domande di contributo per le Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in regione Lombardia nonché per l'esecuzione dei relativi controlli come riportato allegato A al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo Pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione del piano stesso in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

Atteso che per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA coordinamento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Richiamato il IV Provvedimento Organizzativo 2018 approvato con d.g.r. n. XI/249 del 28 giugno 2018;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge.

DECRETA

1. Di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per le Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame a partire dal 18 febbraio 2019 e fino all'11 marzo 2019;

2. Di approvare la circolare relativa alle procedure per la presentazione delle domande di contributo per le Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in regione Lombardia nonché per l'esecuzione dei relativi controlli, come riportato allegato A al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale;

3. Di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» art. 26 e 27;

5. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

Il dirigente
Giulio Del Monte

Allegato A

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LE MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO DEL MERCATO NEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME - Reg (UE) 1506/2018

Sommario

1. PREMESSA
2. FONTI NORMATIVE
3. SOGGETTI COINVOLTI
4. SOGGETTI BENEFICIARI E ADEMPIMENTI
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO
8. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI
9. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
10. CONTROLLI IN LOCO
11. ANTIMAFIA
12. CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
13. COMUNICAZIONE DATI RIEPILOGATIVI AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI
14. DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE
15. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE

1. PREMESSA

Con il regolamento (UE) n. 2018/1506, la Commissione europea ha adottato una misura eccezionale di sostegno del mercato avicolo italiano, al fine di compensare le perdite di reddito subite dagli operatori del mercato delle uova e dei pollami. Perdite dovute all'introduzione di restrizioni sanitarie, secondo la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, necessarie per debellare l'influenza aviaria.

Con il DM del 25 ottobre 2018 sono state disposte le modalità di attuazione del regolamento sopra citato.

L'importo totale dell'aiuto, cofinanziato al 50% tra UE ed Italia, ammonta a 22.000.000 ed è suddiviso per interventi, relative categorie merceologiche e quote massimali di finanziamento.

2. FONTI NORMATIVE

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1506 della Commissione del 10 ottobre 2018 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia
- Decreto Ministeriale 25 ottobre 2018 recante modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.
- Circolare AGEA Area coordinamento prot. 6228 del 24 gennaio 2019

3. SOGGETTI COINVOLTI

La gestione della domanda di aiuto per danni da influenza aviaria prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- l'Organismo Pagatore Regionale Lombardia, di seguito OPR, in qualità di soggetto erogatore dei contributi finanziati dalla U.E. previsti dal Reg. (UE) 1506/2018;
- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di seguito MIPAAF, in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alle politiche comunitarie e della programmazione nazionale degli aiuti previsti dal Reg. (UE) 1506/2018;
- l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito AGEA, in qualità di organismo di coordinamento nazionale;

- Talune funzioni di competenza dell'OPR possono essere dallo stesso delegate agli uffici territoriali regionali (di seguito UTR)

4. SOGGETTI BENEFICIARI E ADEMPIMENTI

- Imprese produttrici di uova da cova;
- Imprese produttrici di pulcini (incubatoi)
- Imprese di allevamento di ovaiole e di pollame da carne delle specie pollo, faraona, anatra, gallina ovaiole, pollastra, pulcino, tacchino e uova del genere Gallus.
- Centri imballaggio uova

che hanno sede legale in Lombardia e che hanno unità produttive di allevamento ubicate nel territorio della Regione Lombardia nelle zone interessate dai 43 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati nel periodo compreso tra il 30 aprile 2016 ed il 28 settembre 2017 e che alla data di presentazione della domanda abbiano aperto nel sistema informativo della Regione Lombardia (SISCO) un fascicolo aziendale (asset aziendale).

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione sanitaria e commerciale, i danni, subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5 e H7, nel periodo compreso tra il 30 aprile 2016 ed il 28 settembre 2017, non compensati da aiuti di stato o da assicurazioni, e per i quali non è stato percepito alcun aiuto ai sensi del reg. (UE) n.652/2014.

La domanda di aiuto potrà essere presentata fino alle **ore 24:00 del 11 marzo 2019**.

La domanda d'aiuto deve essere presentata unicamente per via telematica mediante la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale informativo della Regione Lombardia – SISCO :

(<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>), direttamente dal beneficiario o tramite il CAA a cui ha dato mandato per la gestione del suo Fascicolo Aziendale.

Per accedere al sistema è necessaria l'autenticazione tramite la Carta regionale/nazionale dei Servizi (CRS/CNS).

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, si avvia il procedimento amministrativo.

Ai sensi della legge 241/90 art.9 comma 3 l'avvio del procedimento amministrativo sarà reso noto tramite pubblicazione di apposito comunicato sul BURL e sul sito:

<http://www.opr.regione.lombardia.it/>

Inoltre gli obblighi di comunicazione del responsabile del procedimento saranno successivamente assolti con l'invio ad ogni beneficiario, da parte di UTR di una comunicazione contenente l'indicazione del dirigente responsabile del procedimento e del funzionario incaricato degli adempimenti inerenti al singolo procedimento.

Questa comunicazione può coincidere anche con la prima comunicazione utile effettuata da UTR/Provincia di Sondrio

Nella domanda presente a sistema sono selezionabili le specie per le quali è richiesto l'aiuto e dovranno essere indicati:

- i periodi di fermo dell'allevamento;
- il numero di uova e/o capi relativi a ciascun intervento richiesto a premio;

Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere al modello di domanda predisposto in SISCO per le misure oggetto di aiuto e nell'arco temporale stabilito dal regolamento di esecuzione UE n. 2018/1506:

Uovo da cova distrutto NC 0407 11 00

- registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008
- certificato sanitario dell'avvenuta distruzione uova nel periodo 30 aprile 2016 - 28 settembre 2017 con indicazione del numero di uova
- documenti fiscali attestanti il trasporto e la distruzione delle uova
- copia dei contratti di accasamento con gli allevamenti all'interno della zona regolamentata

Uovo da cova declassato in alimento per animali da compagnia - codice NC 0407 11 00

- registro dell'allevamento
- documenti fiscali attestanti il trasporto e/o la consegna delle uova da cova alle industrie di trasformazione
- copia dei contratti di accasamento con gli allevamenti all'interno della zona regolamentata

Uovo da cova trasformato in ovo prodotti - codice NC 0407 11 00

- registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008
- documenti fiscali attestanti il trasporto e/o la consegna delle uova da cova alle industrie di trasformazione
- copia dei contratti di accasamento con gli allevamenti all'interno della zona regolamentata

Uovo proveniente da allevamento in gabbia trasformato in ovo prodotti - codice NC 0407 11 00

- registro dell'allevamento
- documenti fiscali attestanti il trasporto e/o la consegna delle uova alle industrie di trasformazione

Uovo proveniente da allevamento a terra trasformato in ovo prodotti - codice NC 0407 11 00

- registro dell'allevamento
- documenti fiscali attestanti il trasporto e/o la consegna delle uova alle industrie di trasformazione

Mancato accasamento Tacchina da ingrasso - codice NC 0105 99 30 - Tacchino maschio da ingrasso - codice NC 0105 99 30 - Faraona da ingrasso - codice NC 0105 99 50 - Pollo da carne - codice NC 0105 99 50 - Anatra da ingrasso - codice NC 0105 99 10 - Gallina ovaioia allevata in gabbia - codice NC 0105 94 00 - Gallina ovaioia allevata a terra - codice NC 0105 94 00 - Pollastra allevata a terra - codice NC 0105 94 00

- registro dell'allevamento
- dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4) relativa alla data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio
- mod. 4 di uscita dall'allevamento verso il macello

Prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimento per Pollastra standard - codice NC 0105 94 00 - Pollo standard - codice NC 0105 94 00 - Faraona - codice NC 0105 99 50 - Tacchino standard - NC 0105 99 30 - Tacchino fuori standard - codice NC 0105 99 30 - Anatra da ingrasso - codice NC 0105 99 10

- registro dell'allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento
- dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4) relativa alla data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio
- mod. 4 di uscita dall'allevamento verso il macello

Soppressione di Tacchina - codice NC 0105 12 00 - Tacchino maschio - NC 0105 12 00 - Pollo - codice NC 0105 11 19 - Pollo rurale - codice NC 0105 11 19

- registro dell'allevamento
- certificato sanitario dell'avvenuta distruzione dei capi nel periodo 30 aprile 2016 - 28 settembre 2017 con indicazione del numero di capi e specie
- documenti fiscali attestanti il trasporto e la distruzione del pollame
- per gli incubatoi: registro dell'incubatoio compilato ai sensi del reg. (CE) 617/2008

Perdita di produzione di riproduttori ubicati nelle zone regolamentate: Pollo da carne - codice NC 0105 94 00 - Tacchino - NC 0105 99 30

- registro dell'allevamento
- dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4) relativa alla data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio
- mod. 4 di uscita dall'allevamento verso il macello

Alla domanda oltre ai documenti indicati il richiedente può allegare qualsiasi altro documento atto a comprovare il danno subito.

8. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

L'UTR effettua l'istruttoria al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità verifica e valuta la completezza della documentazione presentata e determina in prima istanza l'importo dell'indennizzo da erogare.

Sono considerate ricevibili le domande:

- pervenute entro i termini previsti;
- firmate digitalmente dal legale rappresentante o titolare dell'azienda;

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, la domanda sarà irricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di irricevibilità.

Nel corso dell'istruttoria può presentarsi la necessità da parte degli UTR di richiedere la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali e/o di richiedere precisazioni e chiarimenti, e, in caso di carenze, documentazione aggiuntiva se ritenuto necessario per il completamento dell'attività.

In questo caso UTR invia alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni, che il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo della stessa.

Domande pervenute prive di ogni documentazione probante tra quelle indicate al punto precedente saranno respinte.

L'istruttoria si conclude con la compilazione di un verbale di istruttoria e relativa check-list in cui sono evidenziati:

1. *i dati relativi al richiedente l'intervento;*
2. *il numero di capi/uova indicati in domanda e quello riportato nei documenti presentati e la verifica del rapporto capi/superficie dell'allevamento;*
3. *nel caso di riduzione del numero di capi e/o uova, la motivazione che ha portato alla riduzione;*
4. *la verifica del periodo di fermo dell'allevamento con il confronto tra la data di ultima uscita dall'allevamento dei capi prima del periodo di fermo (BDN avicoli), la data di primo accasamento successivo al periodo di fermo (BDN avicoli) e la data di inizio fermo;*

Il giorno di inizio fermo si calcola dal giorno successivo all'ultima uscita di animali dall'allevamento

Il giorno di fine fermo obbligatorio coincide con il giorno precedente all'accasamento o al 28.09.2017 nel caso di accasamento successivo a tale data.

Con riferimento alla richiesta di indennizzo, non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico come stabilito dall'ordinanza 26 agosto 2005 del Ministero della salute - "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e successive modificazioni, o dalla data di inizio fermo obbligatorio.

Inoltre, come stabilito dal MiPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'avaria, l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i giorni della settimana (sette) e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

5. *l'importo dell'indennizzo proposto a liquidazione.*

Sul 100% delle domande, devono essere effettuati i seguenti controlli amministrativi:

1. corrispondenza della tipologia e del numero capi/uova richiesti ad indennizzo nella domanda con quanto riportato nei documenti previsti;
2. verifica della titolarità dell'allevamento di capi/uova;
3. determinazione del numero di capi/uova ammissibili all'indennizzo distinti per tipologia anche in relazione alla capacità dell'allevamento accertabile dalla BDN (Interrogazione BDN - Unità Produttiva).

9. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Ai beneficiari delle domande che hanno avuto istruttoria positiva ma con riduzione dell'importo dell'aiuto sarà inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento complessivo dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990. La comunicazione sarà inviata anche per tutte le domande la cui istruttoria si è chiusa con esito negativo e che non possono essere accolte.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i titolari delle domande hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.

Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Per le domande con esito negativo il procedimento si conclude con l'adozione del decreto di non ammissibilità, approvato dal dirigente dell'UTR competente, nel quale vengono evidenziate in dettaglio le motivazioni del rigetto. Avverso il provvedimento di non ammissibilità, gli interessati possono opporre ricorso con le seguenti modalità:

- il ricorso giurisdizionale al TAR della Lombardia, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

10. CONTROLLI IN LOCO

I controlli in loco sono effettuati dagli UTR, competenti sulla sede legale o sulla sede aziendale, con eventuale preavviso tramite telefonata o e-mail non può eccedere le 48 ore, per garantire la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante.

Il richiedente decadrà dai benefici nel caso in cui il controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili allo stesso.

Ad integrazione dei controlli amministrativi è verificata in loco, su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate, la corrispondenza dei dati inseriti in domanda, con quanto si può desumere:

- dai registri dei centri di incubazione ove sono stati prodotti i pulcini/uova;
- dai registri di allevamento per le altre categorie ammesse a premio;

All'atto del controllo sarà verificata la corrispondenza tra la superficie delle strutture dell'allevamento con il numero di capi / uova indicati nella domanda di finanziamento.

L'estrazione del campione è di competenza di OPR.

I controlli in loco possono essere eseguiti anche successivamente al pagamento dell'aiuto, in tal caso, qualora il controllo dia esito totalmente o parzialmente negativo OPR provvederà al recupero della cifra indebitamente percepita.

11. ANTIMAFIA

I funzionari istruttori degli UTR nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (certificazione antimafia Durc, ecc.) e la allegano all'istruttoria della domanda di pagamento in SISCO prima della chiusura e della validazione definitiva della stessa.

In merito all'acquisizione della documentazione antimafia per le aziende agricole si rimanda a quanto riportato nel manuale di procedure di Autorizzazione al pagamento capitolo "Documentazione antimafia" approvato con decreto OPR n.9649 del 29/06/2018 pubblicato sul BULR serie ordinaria n.27 del 06/07/2018.

Rispetto a quanto riportato nel suddetto manuale si specifica che per le erogazioni relative alle domande di pagamento di fondi europei presentate fino al **31 dicembre 2019**: le disposizioni (artt. 83 c. 3 bis e 91 c. 1 bis D.lgs. n. 159/2011) si applicano solo per importi superiori a € 25.000 (come da decreto legge n. 113 del 04.10.2018, art. 24, comma 1-bis e l. 132 del 01.12.2018).

12. CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

Al termine delle procedure di istruttoria e di controllo i funzionari istruttori provvederanno alla chiusura senza validazione delle procedure informatiche in SISCO.

La validazione delle istruttorie a sistema potrà essere apposta solo dopo la conclusione dei controlli incrociati eseguiti da AGEA di cui al punto 13 e dopo la determinazione definitiva dell'importo liquidabile di cui al punto 14.

13. COMUNICAZIONE DATI RIEPILOGATIVI AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI

Al termine dell'istruttoria gli esiti sono trasmessi da OPR ad AGEA Coordinamento con le modalità previste dall'Allegato 1 alla circolare prot. 6228 del 24.01.2019) entro la data del **31 maggio 2019**.

Tali informazioni sono necessarie affinché l'AGEA attivi le procedure amministrative necessarie ad evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, come previsto dalla regolamentazione UE, e riguardano:

- a) **Assicurazioni:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al regolamento (UE) n. 2018/1506.
- b) **Aiuti di Stato:** rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al regolamento (UE) n. 2018/1506.
- c) **Sanità:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 dalla salute per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal regolamento (UE) n. 2018/1506.

Al termine del controllo AGEA restituirà ad OPR i nominativi dei beneficiari che hanno superato positivamente i controlli e che quindi saranno ammissibili al contributo.

14.DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE

Secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2018/1506, all'articolo 3, punto 2, laddove il numero di animali o di uova ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi o uova di cui alle voci dell'articolo 3, punto 1 del regolamento sopra citato, le spese ammissibili possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare derivante dall'applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10% del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

Per determinare l'entità di questa eventuale riduzione degli importi unitari per categoria di prodotto OPR Lombardia comunica ad AGEA Coordinamento il dato del quantitativo ammissibile all'aiuto, per ciascuna categoria, entro il **10 giugno 2019**, utilizzando l'allegato 2 della circolare AGEA sopra citata.

L'eventuale riduzione del contributo previsto per categoria di prodotto comporta l'equivalente riduzione dell'importo ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria dell'UTR

Solo dopo aver avuto la conferma degli importi unitari effettivamente applicabili per il calcolo dell'aiuto da parte di AGEA Coordinamento, gli UTR potranno procedere alla validazione delle istruttorie e OPR provvederà, con proprio provvedimento, ad ammettere a finanziamento e ad autorizzare il pagamento degli indennizzi.

15. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE

Il pagamento delle domande ammesse sarà effettuato entro il **30 giugno 2019**.